



Milano, 22 gennaio 2019

Ministero dei Beni e delle Attività  
Culturali e del Turismo  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 ROMA (RM)

Alla cortese attenzione  
[gabinetto@beniculturali.it](mailto:gabinetto@beniculturali.it)  
[dg-bic@beniculturali.it](mailto:dg-bic@beniculturali.it)

**Documento Audizione del 22 Gennaio 2019 – “Disciplina delle esenzioni e dei rimborsi inerenti al compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, di cui all’articolo 71-septies della legge n. 633/1941”**

Vi invio la presente nella mia qualità di presidente di ASMI, Associazione Supporti e Sistemi Multimediali Italiana, della quale fanno parte le più importanti imprese, nazionali e multinazionali, operanti in Italia nel settore dell’importazione e della commercializzazione di supporti e sistemi di registrazione.

Gli Associati di Asmi rappresentano, nei rispettivi settori, quote di mercato che vanno dal 96% sui prodotti ottici a circa il 70% sulle memorie, e analoghe sono le percentuali degli introiti percepiti dalla SIAE dalle aziende ASMI a titolo di compenso per copia privata.

L’ASMI e le aziende ad essa associate hanno recentemente ricevuto la bozza del decreto diffusa nei giorni scorsi dal Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) in materia di compenso per copia privata e di seguito espongono le loro considerazioni su tale testo.

Il provvedimento costituisce l’esito e l’effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4938 del 25 ottobre 2017. Questa circostanza è di fondamentale importanza per tutti gli operatori del settore e i soggetti coinvolti nella fattispecie in esame in quanto **la ratio e i contenuti del decreto dovrebbero essere uniformati a detta statuizione e in conseguenza dalla necessità di adeguare l’impianto normativo italiano in materia di compenso per copia privata alle sentenze sopravvenute nel frattempo, e in particolare a quella del C.d.S. ora citata e a quella della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 22 settembre 2016**, la quale costituisce il prodromo e il testo di riferimento della decisione del medesimo Consiglio di Stato.

E' apprezzabile, sul punto, il fatto che nelle premesse del decreto l'estensore si sia peritato di evidenziare che il provvedimento viene adottato "in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato con la richiamata sentenza n. 4938/2017".

Appare allora opportuno ricordare brevemente **che con la sentenza richiamata il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo e annullato l'art. 4 dell'allegato tecnico del MIBAC 30 dicembre 2009, il quale prevedeva che la SIAE promuova accordi con i soggetti obbligati alla corresponsione del compenso per copia privata o con loro associazioni di categoria, "anche al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive. . .")**. Ricordava sul punto il Consiglio che **tale disposizione, "anziché esentare ex ante, in modo esplicito e in via diretta, generale e radicale, secondo criteri oggettivi e trasparenti, dal pagamento del compenso per copia privata, i produttori e gli importatori i quali dimostrino che gli apparecchi e i supporti sono stati acquistati da soggetti diversi dalle persone fisiche per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato, si è limitato soltanto a stabilire che la Siae promuove protocolli anche per praticare esenzioni nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti, subordinando quindi l'esenzione, a favore di produttori e importatori, dal pagamento della "copia privata" per apparecchi dispositivi e supporti destinati a un uso manifestamente estraneo alla riproduzione di copie per uso privato, alla conclusione di protocolli appositi lasciati alla "libera negoziazione" tra la Siae e i soggetti debitori o le loro associazioni di categoria . . . . . Gli accordi o i protocolli, in "libera negoziazione" (v. p. 49 sent. CGUE cit.), tra la Siae e le aziende o le associazioni di categoria, non sono lo strumento legittimo e idoneo per disciplinare le esenzioni ex ante nei casi previsti . . . La prevista possibilità di stipulare protocolli applicativi/esentativi non vale a elidere l'applicazione sostanzialmente indiscriminata del compenso, in mancanza di esenzioni ex ante certe ed effettive . . . . L'illegittimità del sistema si desume, nel complesso, dal combinato disposto derivante, da un lato, dalla mancata previsione di esenzioni generali e, dall'altro, dall'esclusione dei soggetti produttori importatori e distributori di apparecchi e supporti destinati a uso professionale da una procedura di rimborso effettiva'**.

Sono dunque tre i punti cardine in relazione ai quali il Consiglio di Stato ha assunto l'illegittimità delle previsioni normative vigenti in Italia in materia di compenso per copia privata sulla scorta della sentenza della corte di Giustizia 22.9.2016:

1. L'assenza di esenzioni ex ante esplicite, dirette, generali e radicali;
2. L'assenza di una procedura di rimborso effettiva per i produttori e gli importatori di supporti e apparecchi di registrazione;
3. La vigenza di una norma che assoggetta qualunque esenzione ex ante a prevee convenzioni ("accordi o protocolli") con la SIAE.

In ragione di quanto sopra, si confidava che il MIBAC si attenesse alla decisione del Consiglio ed emanasse in conseguenza un decreto comprendente in modo chiaro i punti ora sintetizzati, fissando finalmente regole certe, facilmente comprensibili e altrettanto facilmente applicabili. La bozza, invece, altro non è che un papocchio contraddittorio e incongruente, che se non modificato in modo sostanziale prima della sua emanazione è destinato con assoluta certezza a dare luogo a nuovi contenziosi e all'impossibilità di dare luogo a pratiche applicazioni uniformi e condivise delle nuove norme.

Vediamone i singoli punti. L'art. 1 dispone tout court l'esenzione ex ante: "*Il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi non è dovuto qualora sussista l'uso manifestamente estraneo alla copia privata di apparecchi e supporti idonei alla registrazione ovvero in caso di uso professionale di detti apparecchi*". La previsione appare corrispondere alle indicazioni del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia.

L'art. 2 indica alcuni casi specifici di esenzione ex ante, e specificamente quelli che a suo tempo erano stati oggetto di protocolli sottoscritti con la SIAE da parte dei soggetti interessati in attuazione dell'art. 4 dell'Allegato tecnico al decreto del MIBAC del 30 giugno 2009 nel frattempo annullato dal C.d.S.: esportazioni, cessioni alla pubblica amministrazione, duplicatori, medicali, videogiochi, assenza della funzione di registrazione.

Con l'art. 3 cominciano i problemi. Vi si prevede infatti che l'esenzione debba essere richiesta alla SIAE documentando l'appartenenza degli apparecchi e dei supporti ad una delle fattispecie di cui agli artt. 1 e 2 e rendendo "*individuabili*" (termine incomprensibile) i prodotti oggetto della richiesta di esenzione secondo modalità adottate dalla SIAE. Dunque, nuovamente, **l'esenzione viene assoggettata all'autorizzazione della SIAE – leggesi l'arbitrio - in totale spregio dei precetti chiaramente espressi dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia sopra richiamati**. Per questa ragione la disposizione, esattamente come la successiva, è nulla e inapplicabile ab origine

L'art. 4 reintroduce i protocolli, che qui divengono "*convenzioni*", fra la SIAE e i soggetti obbligati e le loro associazioni di categoria. Anche in questo caso, però, la previsione si pone in netto, palese contrasto con le sentenze di CdS e CGUE, i quali hanno dichiarato l'illegittimità della normativa italiana in materia di compenso per copia privata nella parte in cui assoggetta l'esenzione del pagamento degli apparecchi e dei supporti per uso professionale alla conclusione di accordi con la SIAE. Tali accordi, pertanto, sono a loro volta illegittimi ab origine, in sé e ai fini dell'esenzione ex ante dei prodotti e degli apparecchi destinati a uso professionale.

In ragione di quanto sopra gli articoli 3 e 4, oltre che essere nulli e inattuabili, sono senza alcun dubbio forieri di controversie giudiziali finalizzate alla loro revoca anche formale. In caso di emanazione degli stessi, inoltre, gli stessi sono destinati ad essere applicati nei modi più diversi e disparati da parte dei soggetti tenuti alla corresponsione del compenso,

con il conseguente proliferare di fenomeni di distorsione commerciale e concorrenziale. Gli articoli in questione, pertanto, dovranno essere espunti dal decreto.

L'art. 5 ribadisce la possibilità di ottenere il rimborso del compenso a favore degli "acquirenti" ("*coloro che abbiano acquistato*") di apparecchi e supporti che l'abbiano versato indebitamente. Sennonché tale facoltà è nuovamente assoggettata alle preventive "*...modalità adottate dalla SIAE sentito il Ministero per i Beni e le Attività Culturali*". Quest'ultima frase, però, è a sua volta nulla in quanto in contrasto con le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia UE più volte richiamate. Dovrà essere quindi espunta dal testo del decreto

L'art. 6, infine, dispone che l'importo relativo al compenso per copia privata venga indicato specificamente nella documentazione contabile – leggasi in fattura – da parte dei soggetti che importano, fabbricano o comunque commercializzano i supporti e gli apparecchi di registrazione. Tale obbligo, pertanto, viene non solo introdotto ex novo, ma esteso all'intera filiera commerciale dei soggetti coinvolti, compresi, nell'attuale testo della norma, i rivenditori finali quali negozianti e grandi magazzini.

**L'ASMI rileva che nella bozza di decreto ministeriale in questione non compare alcun cenno agli abnormi importi del compenso per copia privata attualmente in vigore. Confida che la revisione degli stessi sia in itinere da parte del MIBAC e venga emanata in uno con la stesura finale del provvedimento e conta che il medesimo Ministero tenga conto della situazione di mercato fortemente compromessa e consideri quanto recentemente già avvenuto in altri paesi dell'Unione Europea che hanno fortemente ridotto l'equo compenso su alcune categorie di prodotti e continuano, in collaborazione con le associazioni, ad adeguare il compenso.**

Dott. Mario Pissetti  
Presidente ASMI